



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

Legge regionale 8 agosto 2025 - n. 14
Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell’articolo 206 bis, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l’aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale ‘Grugnotorto Villoresi e Brianza centrale’, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007 2

Legge regionale 8 agosto 2025 - n. 15
Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili 4

Supplemento n. 33 - Mercoledì 13 agosto 2025

Legge regionale 8 agosto 2025 - n. 14

Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale 'Grugnotorto Villoresi e Brianza centrale', in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale 'Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale', in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016)

1. I confini del Parco regionale Nord Milano sono ampliati, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione di parte del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale 'Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale', di seguito indicato come 'PLIS GruBria', in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la parte di territorio del comune di Cinisello Balsamo, già compresa nel 'PLIS GruBria' secondo quanto indicato al comma 1, è individuata all'interno del Parco regionale Nord Milano ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); il comune, a seguito di tale individuazione, concorre a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del 'PLIS GruBria'.

3. La Città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza si esprimono in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale del 'PLIS GruBria', come territorialmente ridefinito per effetto della presente legge, adeguando, ove sussista tale permanenza, il perimetro di tale PLIS a seguito dell'ampliamento del Parco regionale Nord Milano per l'aggregazione delle aree territoriali comunali di cui al comma 2.

4. I confini del Parco regionale Nord Milano, ampliati ai sensi del comma 1, sono individuati nella planimetria 'Parco Nord Milano', costituita da un foglio in scala 1:10.000 e allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti planimetrie in scala 1:10.000.

Art. 2

(Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007)

1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007 e degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, alla l.r. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 24 ter è inserito il seguente:

«Art. 24 quater

(Disposizioni relative ad un ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)

1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Nord Milano nel Comune di Cinisello Balsamo, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di

entrata in vigore della legge regionale recante «Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale 'Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale', in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007» e, in tali aree, si applica quanto previsto all'articolo 206 bis, commi 2, 3, e 5.»;

b) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale Nord Milano, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale 'Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale', in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007' unitamente agli estremi della legge stessa.

Art. 3

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

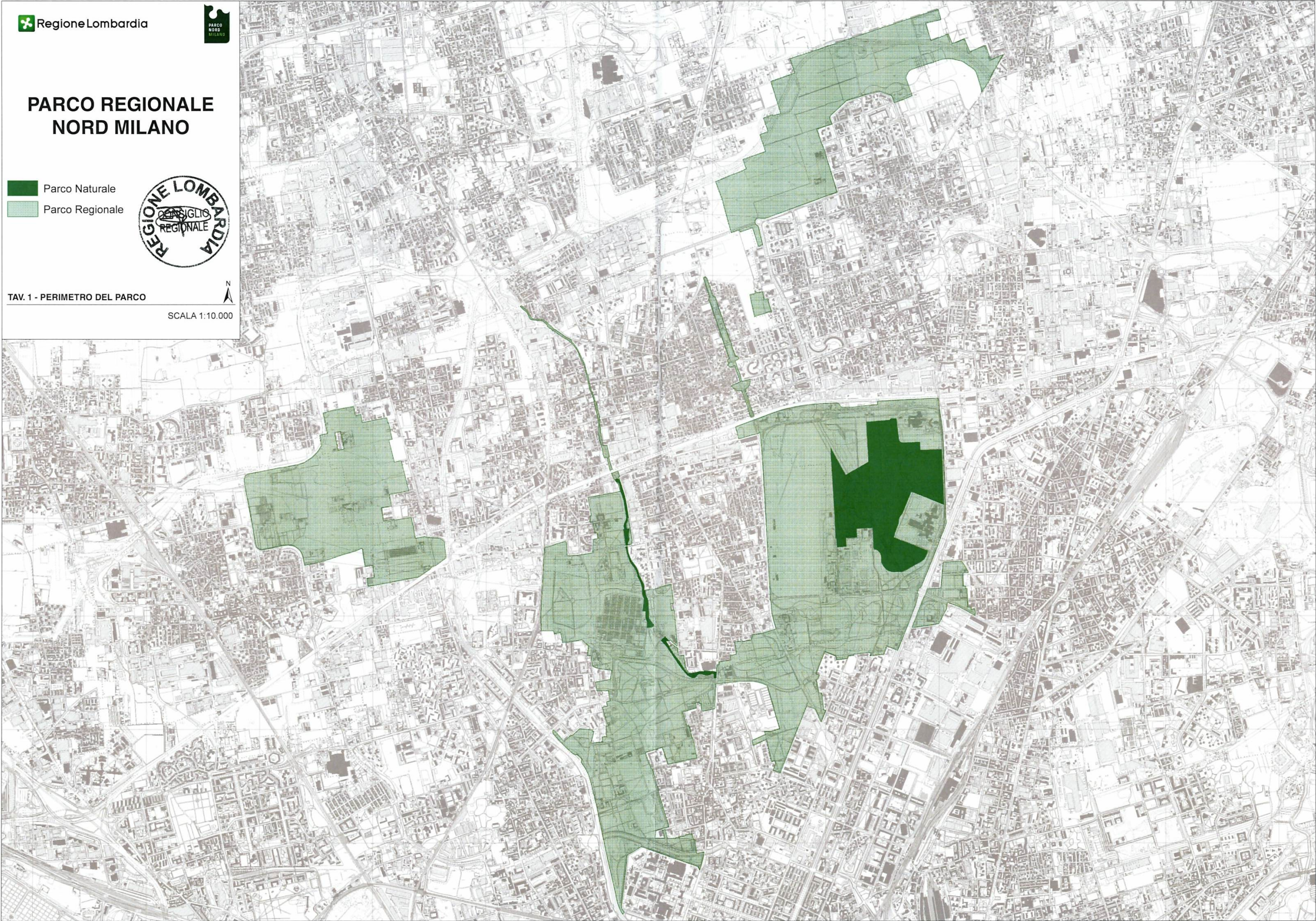
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 agosto 2025

p. Attilio Fontana
Marco Alparone

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/1078 del 25 luglio 2025)



Supplemento n. 33 - Mercoledì 13 agosto 2025

Legge regionale 8 agosto 2025 - n. 15
Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge prevede norme per la valorizzazione del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili del territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

- riconosce il valore tradizionale e identitario del paesaggio della pianura lombarda e la sua storia, legata all'intervento dell'uomo nel corso dei secoli, attuato mediante la gestione integrata delle risorse idriche, anche attraverso forme consortili;
- valorizza in termini culturali, storici, agricoli, enogastronomici e paesaggistici le capacità produttive, anche sotto il profilo estetico, espresse dalle comunità che risiedono nei territori pianiziali;
- tutela e celebra il sistema dei prati stabili quale ecosistema di produzione complesso, peculiare, naturale e sostenibile, che nel corso dei secoli ha garantito lo sviluppo di una filiera agricola di elevata qualità, in grado di contemperare le pratiche culturali e produttive con la salvaguardia degli elementi naturali, generando un patrimonio culturale distintivo della pianura lombarda;
- riconosce che il patrimonio naturale e culturale dei territori della pianura lombarda rappresenta una leva fondamentale di sviluppo turistico.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge da cui discendono spese hanno natura sperimentale per l'annualità 2025.

Art. 2
(Sistema dei prati stabili)

1. La Regione riconosce il valore storico-culturale, agricolo, ambientale e di biodiversità del sistema dei prati stabili e delle marcite, quali superfici con formazioni erbacee permanenti, costituite da un numero elevato di specie vegetali spontanee e caratterizzate dall'assenza di lavorazione, dall'assenza di avviamento con altre colture e dalla sottoposizione pluriennale alle sole attività di sfalcio e concimazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce:

- il valore ecologico del sistema dei prati stabili, fondato sulla presenza di una elevata biodiversità, sull'assenza della pratica dell'aratura, nonché sull'assenza di trattamenti con prodotti fitosanitari;
- la funzione produttiva dell'insieme dei prati stabili della pianura lombarda, quale agroecosistema strettamente legato alla filiera dell'allevamento delle vacche da latte, che garantisce la produzione di fieno con caratteristiche qualitative distinte, destinato all'alimentazione del bestiame e alla filiera dei prodotti agroalimentari;
- il valore naturalistico dei prati stabili, derivante dalla presenza di una elevata concentrazione di biodiversità vegetale, che contribuisce a creare un ambiente ideale per la fauna favorendo un prezioso equilibrio ecologico compreso il servizio ecosistemico legato all'impollinazione entomofila;
- il ruolo strategico dei prati stabili nella tutela ambientale e in particolare nel mantenimento della fertilità del suolo, nell'assorbimento dell'anidride carbonica e nella preservazione della qualità dell'aria e dell'acqua;
- i prati stabili come un elemento qualificante diffuso del sistema agricolo lombardo, la cui protezione contribuisce a garantire la varietà dei paesaggi e la loro valenza ecosistemica, anche in relazione alle pratiche irrigue tradizionali con le opere di infrastrutturazione irrigua e sistemazione dei terreni che disegnano i territori agricoli, nonché il con-

trasto alla semplificazione dei sistemi culturali e all'urbanizzazione diffusa.

3. Ai fini della conservazione della biodiversità e della funzionalità agronomica dei prati stabili, la Regione riconosce il valore delle pratiche culturali tradizionali, quali l'irrigazione a scorrimento, il complesso delle sistemazioni dei terreni, le concimazioni invernali effettuate secondo criteri temporali e tecnici appropriati, nonché lo sfalcio periodico, che favoriscono la propagazione naturale delle essenze prative. Tali pratiche costituiscono parte delle buone prassi di gestione dei prati stabili, che saranno individuate con deliberazione regionale, anche su proposta della Consulta di cui all'articolo 5.

Art. 3
(Programmi di comunicazione e sensibilizzazione)

1. La Regione sostiene la valorizzazione del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili con azioni di comunicazione e sensibilizzazione e, in particolare, favorisce:

- le azioni tese alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali e della dimensione economica, sociale e istituzionale dei territori della pianura lombarda e del sistema dei prati stabili, secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e sostenibile;
- la promozione del valore degli ambienti umidi come riserva preziosa di biodiversità di interesse generale regionale;
- la diffusione delle tradizioni e dei saperi locali, per far conoscere il paesaggio di pianura e le peculiari risorse agrorurali, anche attraverso le eccellenze enogastronomiche di pianura e, in generale, i prodotti alimentari tipici lombardi;
- i progetti volti alla fruizione turistica sostenibile del paesaggio della pianura lombarda, come cammini e ciclovie, anche al fine di migliorare il benessere delle persone.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove:

- iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
- iniziative con gli istituti di ricerca, nonché con le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;
- attività di informazione sulla stampa locale, nazionale, internazionale e sui principali strumenti di social media.

Art. 4
(Giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili)

1. È istituita la giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili, da celebrare annualmente nel mese di maggio in corrispondenza con la festa del maggengo, tradizionalmente dedicata al primo taglio del fieno dei prati stabili. La data di celebrazione è individuata con deliberazione della Giunta regionale.

2. La giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili è dedicata:

- a iniziative di informazione in favore dei cittadini, nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul patrimonio di ricchezza e biodiversità dei prati stabili, nonché sugli aspetti naturalistici, storici, culturali, sensoriali, paesaggistici e di gestione delle acque collegati ai prati stabili della pianura lombarda;
- alla promozione dei valori tradizionali delle comunità locali e alla valorizzazione dell'insieme degli itinerari che si snodano sul territorio, contribuendo alla conoscenza della pianura come cornice generativa di un patrimonio di bellezza.

3. In occasione della giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili, la Regione promuove, in particolare, iniziative di informazione e sensibilizzazione, workshop di approfondimento, attività di ricerca e laboratori progettuali volti a salvaguardare e conservare le risorse naturali e gli ecosistemi e a favorire uno sviluppo sostenibile nell'ambito della cooperazione tra le comunità locali, tra le aree urbane e le contigue aree lacustri-montane, per salvaguardare e diffondere le culture, i saperi e gli stili di vita delle genti di pianura.

4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3, particolare attenzione è dedicata a progetti per la diffusione della conoscenza del «genius loci» dei prati stabili per favorire l'attrattività anche turistica dei luoghi di pianura e degli itinerari che l'attraversano, in particolare cammini e percorsi enogastronomici.

Art. 5**(Istituzione della Consulta regionale
del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili)**

1. È istituita la Consulta regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili quale organismo di consultazione e partecipazione, con l'obiettivo di raccogliere pareri, suggerimenti e proposte da sottoporre alla Giunta e al Consiglio regionale in occasione della definizione delle attività da programmare ai sensi della presente legge e in occasione della giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili. La Consulta può anche esprimere pareri consultivi su tematiche specifiche e proporre iniziative alla Giunta e al Consiglio regionale sui temi di interesse della presente legge.

2. La Consulta regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili è costituita con deliberazione della Giunta regionale previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti ed è rinnovata ad ogni legislatura. La Consulta di cui al presente articolo si riunisce almeno due volte l'anno ed è composta dai seguenti soggetti:

- a) assessore competente in materia di agricoltura o suo delegato;
- b) assessore competente in materia di cultura o suo delegato;
- c) assessore competente in materia di ambiente o suo delegato;
- d) assessore competente in materia di territorio o suo delegato;
- e) assessore competente in materia di turismo o suo delegato;
- f) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza della minoranza;
- g) un rappresentante per ciascuna delle province sul cui territorio insistono prati stabili di pianura;
- h) un rappresentante dei parchi regionali istituiti nei territori in cui insistono i prati stabili di pianura;
- i) un rappresentante di ANBI Lombardia per i consorzi di bonifica;
- j) rappresentanti di università ed enti di ricerca;
- k) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.

3. La partecipazione dei componenti che rappresentano istituzioni, enti, organi o uffici soggetti alla competenza legislativa dello Stato avviene previo accordo con i soggetti istituzionali competenti.

4. La Consulta regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili promuove forme di collaborazione anche con:

- a) gli enti locali competenti per territorio;
- b) le associazioni del territorio;
- c) le organizzazioni professionali agricole;
- d) i musei della civiltà contadina;
- e) i musei etnografici;
- f) la rete regionale degli infopoint turistici di cui al regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 (Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica (art. 11, comma 2, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27));
- g) i consorzi turistici o altri soggetti locali che si occupano della promozione turistica del territorio;
- h) la Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali.

5. Le sedute della Consulta sono presiedute dall'assessore all'agricoltura. Le modalità di convocazione di svolgimento delle sedute sono stabilite con la deliberazione regionale di cui al comma 2.

6. La partecipazione alla Consulta di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 6**(Norma finanziaria)**

1. Alle spese per i programmi di comunicazione e sensibilizzazione e la giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili di cui agli articoli 3 e 4, quantificate in euro 100.000,00 per il 2025, si provvede con un incremento di euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo» - Titolo I «Spese correnti» e corri-

spondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi»- Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025-2027.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e in fase sperimentale gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati per l'annualità 2025; per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 7**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 agosto 2025

p. Attilio Fontana
Marco Alparone

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/1083 del 25 luglio 2025)